



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025, composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente - Relatore
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario
Francesca LEOTTA	Referendario
Marina SEGRE	Referendario
Mara ROMANO	Referendario

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni; nonché l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (nel prosieguo, per brevità, TUSP);

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante *"Delega al governo in materia di servizi pubblici locali"*;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;

VISTA la nota informativa in data 21/10/24 del Comune di Troina, sottoscritta dall'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo Economico e Innovazione, con il contestuale invio del progetto di costituzione della CER (Comunità Energetica Rinnovabile) revisionato nello scenario energetico e nel prospetto previsionale dei flussi di cassa, a seguito della nuova procedura di manifestazione d'interesse indetta per "Avviso pubblico" con scadenza al 30/9/2024;

VISTA la successiva nota in data 15/1/2025 del Comune di Troina, sottoscritta dal medesimo Assessore alle Attività produttive, di comunicazione dell'avviamento dell'iniziativa di realizzazione del progetto di costituzione della CER a seguito del decorso del termine di sessanta giorni dall'invio dell'atto deliberativo, previsto dell'art. 5, 3 comma, TUSP;

ESAMINATA la documentazione pervenuta in allegato alla nota informativa del 21/10/24 e ritenuta -a seguito di attenta valutazione- la idoneità e la completezza delle informazioni necessarie alla valutazione della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, ai sensi dell'art. 5, 3 comma, TUSP, espressamente menzionato nella successiva nota in data 15/1/2025 del Comune di Troina, sottoscritta non dal Sindaco legale rappresentante dell'ente locale, ma dall'Assessore alle Attività produttive sottoscrittore della nota preliminare informativa del 21/10/24;

VISTA l'ordinanza n. 2/2025 del 15 gennaio 2025, con la quale il Presidente di questa
Sezione ha convocato l'Adunanza consultiva per l'odierna Camera di Consiglio;
UDITO il Magistrato relatore, Salvatore Pilato

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Preliminarmente, procedendo con criteri sostanziali incentrati sul conseguimento dell'*effetto utile*, la Sezione ritiene di procedere alla valutazione di sussistenza dell'economicità, della legalità comunitaria e della sostenibilità economica della CER (Comunità Energetica Rinnovabile), con assorbimento e superamento dei vizi formali di trasmissione della deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dell'8/5/2024 (*v. nota informativa preliminare del 21/10/24 e sottoscrizione dell'Assessore alle Attività produttive*), i quali comunque impediscono di ritenere maturata la fattispecie consultiva per il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, 3 comma, TUSP, espressamente menzionato dall'amministrazione comunale nella seconda nota in data 15/1/2025, successiva alla nota preliminare informativa del 21/10/24, entrambe sottoscritte dall'Assessore competente per materia e non dal Sindaco, legale rappresentante dell'ente.

Ciò premesso, al fine della valutazione sostanziale della fattispecie costitutiva del nuovo soggetto societario, che assume nel Comune di Troina la particolare e specifica struttura della "Comunità Energetica Rinnovabile", in forma di Società Cooperativa a r.l. - Impresa sociale di Comunità, è opportuno evidenziare le puntuali caratteristiche conferite al procedimento di consultazione degli interessi territoriali ed alla scelta dello strumento individuato per la gestione degli interessi della Comunità energetica, sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario e della sostenibilità economica, entrambi pienamente e virtuosamente realizzati, come si evince dallo studio di fattibilità tecnico-giuridica elaborato nell'ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Troina e l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI).

Dalla disamina degli atti pervenuti ai fini della espressione del parere ex art. 5 TUSP, emergono i seguenti elementi fondamentali per l'esito favorevole dell'esercizio della funzione consultiva intestata a questa Sezione regionale, che segnano la differenza dai precedenti negativi rilevati nei precedenti di altre Sezioni regionali:

1. Sotto il profilo procedimentale

- al fine della valutazione del procedimento di consultazione pubblica, come si evince dalla documentazione pervenuta, a seguito dell'adozione della delibera n. 30 dell'8.5.2024, il Comune ha organizzato due incontri con la cittadinanza (in data 21.06.2024 e 20.09.2024) per esplicitare lo scopo dell'iniziativa sul funzionamento della CER e sulla sua forma giuridica. Contemporaneamente, il Comune ha avviato una nuova procedura di Manifestazione di interesse (sulla base degli schemi di "Avviso pubblico" e "Manifestazione di interesse" allegati alla delibera), con scadenza al 30 settembre 2024;
- la documentazione trasmessa alla Sezione di controllo include i risultati di tale consultazione e fornisce un quadro completo in merito al progetto di costituzione della CER;
- la consultazione pubblica è conforme al contenuto del sopravveniente D.M. CACER che ha innovato rispetto al quadro normativo pre-esistente, preso in considerazione iniziale dallo Studio di fattibilità, richiedendo che, ai fini dell'accesso agli incentivi, gli impianti non siano entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER, a meno che non sussista la dimostrazione che l'impianto sia stato realizzato in un momento anteriore nella prospettiva del suo inserimento in un sistema di CER.
- all'esito della consultazione, pertanto il Comune ha espletato una nuova ricognizione degli impianti da considerare a disposizione della costituenda CER.

2. Sotto il profilo del funzionamento giuridico ed economico della CER

- i risultati riscontrati con la Manifestazione di interesse si sono rivelati positivi e particolarmente incoraggianti sulle previsioni favorevoli alla realizzazione del progetto, poiché oltre al numero minimo di Consumatori (composto da 6 famiglie, uno studio professionale ed una farmacia), hanno manifestato interesse un numero consistente di *prosumer* (Consumatori e Produttori) che, tra impianti già realizzati (nel rispetto dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale CACER) ed impianti in via di realizzazione, metteranno a disposizione della costituenda CER un totale di circa 310 Kw;

- i medesimi risultati dimostrano che la nascente CER: *a)* possiede una rilevante rappresentanza tra le diverse categorie del tessuto economico sociale; *b)* presenta profili di immissione di energia maggiori rispetto ai punti di prelievo, e proprio su tale dato potrà realizzare il necessario bilanciamento sociale procedendo ad ampliare la platea dei consumatori, rivolgendo particolare attenzione alla *mission sociale* di coinvolgere, tra gli utenti, coloro che versano in condizioni di povertà energetica.

- sul fondamento dei risultati ottenuti con la ricognizione della Manifestazione d'interesse, il Comune di Troina ha rimodulato, per l'aggiornamento dello studio di fattibilità, lo scenario energetico ed il prospetto previsionale dei flussi di cassa della CER e tale rimodulazione è stata riprodotta nelle informazioni trasmesse a questa Sezione regionale di controllo.

Dunque, alla luce della documentazione informativa sopra menzionata in riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale adottata in data 8 maggio 2024, avente ad oggetto il progetto di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sotto forma di Società Cooperativa – Impresa sociale ETS a partecipazione pubblica, il Collegio è pienamente legittimato alla disamina dell'atto deliberativo di costituzione della società, ai fini del controllo della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, ex art. 5, comma 3 TUSP.

Nella disamina del merito sono assorbiti i vizi formali già rilevati sulla fase di trasmissione degli atti, i quali comunque contengono tutti gli elementi utili per l'espressione del parere a contenuto favorevole, in ragione della virtuosità giuridica ed economica del progetto, sul quale si esprimono le considerazioni collocate nella parte motiva che si procede ad esporre. Pertanto, il Collegio espone le argomentazioni che seguono.

DIRITTO

1. La verifica dei presupposti legittimanti l'esercizio della funzione consultiva.

Descritti in premessa i lineamenti giuridici e fattuali dell'operazione societaria sottoposta al vaglio preventivo della Sezione regionale di controllo, occorre preliminarmente verificare la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti normativi che legittimano il Collegio a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sull'atto deliberativo di costituzione/partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile sotto forma di Società Cooperativa – Impresa sociale ETS a partecipazione pubblica,

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP) alla Corte dei conti, che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4 dell'articolo in esame puntualizza che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della magistratura contabile e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali motivazioni.

La nuova funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di recente esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Come ampiamente noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione adottata in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto

societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre ad esame i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò *"in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La verifica della Corte dei conti *ex art. 5, comma 3, TUSP*, interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali ai quali è preordinato, ossia la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto.

Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici, tale atto deliberativo necessita del vaglio positivo della magistratura contabile, ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo in esame (l'art. 5, comma 3, TUSP prevede testualmente: *"qualora la Corte non si pronunci entro il termine"* di sessanta giorni dal ricevimento, *"l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*).

La funzione attribuita alla Corte dei conti in detta materia trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono il percorso di costituzione di una nuova società o dell'acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, in termini generali, in ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo coniata dal legislatore in materia di partecipazioni pubbliche, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie, l'intervento della magistratura contabile.

Quanto all'ambito soggettivo, considerato che il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*, risulta di totale evidenza, alla luce di quanto precisato, che il Comune di Troina

sia assoggettato alle disposizioni del TUSP, e che, quindi, sia tenuto ad osservare, per quel che rileva in questa sede, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, ai fini della costituzione di una società a partecipazione pubblica o dell'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

Con riferimento, invece, al presupposto oggettivo, l'art. 5, comma 3, TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, con specifico e puntuale riferimento alla *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di *"acquisto di partecipazioni, anche indirette"* da parte di Amministrazioni pubbliche (per *"partecipazione"* deve intendersi *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo TUSP).

L'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

Nella fattispecie, in base a quanto già esposto in termini di fatto, risulta evidente come l'operazione sottoposta al vaglio della Sezione regionale consista nella deliberazione adottata dal Comune di Troina, di partecipazione alla costituzione della *"Comunità Energetica Rinnovabile"* (CER) sotto forma di Società Cooperativa - Impresa sociale ETS a partecipazione pubblica.

Trattasi, dunque, di un'operazione societaria che rientra nel campo oggettivo di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP.

Inoltre, l'art. 5, comma 4, del TUSP, ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo (*"per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*), le Sezioni regionali di controllo (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*) e la Sezione controllo Enti (*"per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958"*).

Il suddetto criterio di riparto vale a radicare la competenza di questa Sezione ad effettuare la verifica *ex art. 5, comma 3, TUSP*, in quanto l'atto deliberativo in esame rientra tra "gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione".

Sotto altro profilo, gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono, rispettivamente, che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa" (art. 3) e che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" (art. 4).

2. La natura e l'ambito del sindacato della Corte dei conti in sede consultiva.

Sui vincoli tipologici e finalistici del parere richiesto dal Comune di Ragusa, osserva il Collegio che l'art. 5, comma 3, TUSP delinea i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti.

In ordine ai primi, il richiamo effettuato dall'art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti requisiti:

- a)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);
- b)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria

e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'impianto normativo evidenzia, pertanto, come gravi sull'Amministrazione procedente l'onere di inserire, nelle motivazioni della delibera di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi, con specifico riferimento alle valutazioni circa *"la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria"* dell'operazione di investimento, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi cardine dell'azione amministrativa.

Sul punto, la già richiamata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve dare conto "sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La valutazione di conformità, da parte delle competenti sezioni della Corte dei conti, come ribadito dalle Sezioni riunite anche nelle successive deliberazioni adottate in materia, ha ad oggetto, infatti, la completezza e l'adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera adottata dall'ente locale, desumibile, come da regola generale (art. 3 legge n. 241 del 1990), anche da atti richiamati da quest'ultima (primi fra tutti, eventuali allegati).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà "avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento.

Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del

progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata" (così anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 53/2023/PASP).

Nella pronuncia da ultimo menzionata delle Sezioni riunite di questa Corte, si è anche chiarito che, nel campo degli investimenti societari, il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma ed in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, per le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampliamenti sviluppati dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR).

Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente valutata dall'Amministrazione procedente, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

In particolare, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria e/o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende intraprendere o proseguire.

Nel caso in esame, lo studio di fattibilità pervenuto al Collegio contiene elementi esaustivi che procedono oltre il *Business Plan*.

3. La disamina della fattispecie e la verifica con esito positivo dei requisiti normativi per la legittima costituzione della società cooperativa- Impresa sociale ETS.

L'attenta ed analitica disamina delle risultanze documentali, ed in particolare l'articolato ed esaustivo studio di fattibilità tecnico-giuridica elaborato nell'ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Troina e l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI), il quale oltre al *business plan* contiene un completo approfondimento del quadro giuridico di riferimento vigente in materia, consente al Collegio di esprimere il parere favorevole alla costituzione/partecipazione alla società "Comunità Energetica Rinnovabile sotto forma di Società Cooperativa - Impresa sociale ETS a partecipazione pubblica consortile, per la convergenza positiva delle ragioni fattuali e giuridiche, tutte strettamente aderenti ai profili normativi afferenti, rispettivamente:

- le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- nonché, l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e con le discipline di matrice comunitaria, alla quale nella specie si ricongiunge virtuosamente l'inserimento dell'iniziativa economica nel settore strategico della transizione ecologica, sostenuta anche con le risorse provenienti dal PNRR.

3.1. Sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria

Come emerge dal citato studio di fattibilità tecnico-giuridica, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un'organizzazione che nasce dalla cooperazione tra cittadini, imprese ed enti pubblici per la transizione verso un modello sostenibile di produzione e consumo di energia rinnovabile a livello locale. La comunità territoriale diviene protagonista dell'organizzazione della produzione e del consumo di energia nel livello di governo locale, con schemi di condivisione e utilizzo sostenibile delle risorse, secondo modelli già adoperati in altri Paesi europei. Tale forma di cooperazione è proposta dalla legislazione europea, con l'obiettivo di organizzare in autonomia la produzione e il consumo di beni o servizi di utilità comune e di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

Con la costituzione della CER le comunità locali, dotandosi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, possono produrre, consumare, immagazzinare e condividere energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per il territorio ed innescando così processi di crescita e di sviluppo economico e culturale, nel contesto socio-economico di riferimento.

In particolare, la CER contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti attraverso la promozione di impianti a fonti rinnovabili, consentendo di partecipare attivamente alla transizione ecologica anche a quei soggetti che non hanno la possibilità di realizzare impianti. Nello stesso tempo, i ricavi derivanti dalla condivisione di energia possono contribuire a ridurre i costi dell'approvvigionamento energetico e possono essere altresì impiegati per finalità sociali o ambientali nell'ambito della comunità locale di riferimento.

Nella specie in esame, la CER: *a.* è conforme ai requisiti strutturali per la richiesta a GSE S.p.a. dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, con la dotazione degli impianti aventi i requisiti stabiliti dalla legge (artt. 8 e 31 del d.lgs. 199/2021); *b.* possiede i requisiti previsti dal vigente quadro normativo per l'identificazione della Comunità energetiche come un soggetto giuridico "autonomo" (*ampia partecipazione di cittadini, imprese e PP.AA; struttura aperta, in entrata ed in uscita; governance democratica, con il controllo consentito solo ai soggetti che risiedono nel territorio in cui sono ubicati gli impianti; scopo principale nella resa di benefici ambientali, economici e sociali ai suoi componenti e/o alle aree locali in cui opera*).

Sui profili appena richiamati, il Collegio ritiene utile evidenziare la possibilità di partecipazione alla CER in favore di soggetti in condizioni di povertà o di vulnerabilità energetica, individuati per criteri statutari, tenendo conto anche degli indici forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, istituito con decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 marzo 2022 (art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. 199/2021, *la partecipazione alla CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili*);

Inoltre, altrettanto rilevante è la natura mutualistica dello scopo, poiché in conformità alla normativa vigente, l'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità locale, ai suoi partecipanti o alle aree locali in cui opera, piuttosto che realizzare profitti finanziari (art. 2, lett. c) Dir. RED II, art. 31 D.lgs. 199/2021).

Da ciò discende che la costituenda CER: 1. persegue uno scopo mutualistico in favore dei suoi partecipanti ed eventualmente, in aggiunta, uno scopo altruistico in favore della comunità e del territorio in cui opera; 2. non ha come scopo principale il perseguimento del lucro soggettivo (inteso come destinazione egoistica dei risultati positivi dell'attività di impresa), anche se può perseguire una limitata e accessoria finalità lucrativa.

Nell'ambito della CER che svolge esclusivamente l'attività istituzionale, orientata alla produzione, consumo e condivisione di energia rinnovabile, i consumatori godono del vantaggio di approvvigionarsi dagli impianti FER della comunità (mediante autoconsumo fisico e condivisione), anche quando non hanno un impianto proprio e non potrebbero averlo per mancanza di superfici disponibili e, in ogni caso, con un prezzo dell'energia inferiore a quello di mercato.

Nell'ipotesi dei *prosumer*, questi ultimi godono del vantaggio di sommare, al beneficio che ricaverebbero dall'essere auto-produttori e consumatori di energia rinnovabile, il vantaggio di partecipare a progetti di comunità e di beneficiare della sovra remunerazione dell'impianto messo nella disponibilità della CER (v. studio di fattibilità cit.).

Nel contesto della valutazione della CER assumono fondamentale e positiva rilevanza i seguenti benefici:

- **Benefici ambientali:** la comunità locale ha l'opportunità di offrire un reale contributo alla riduzione della *carbon footprint*, assumendo un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi legati alla riduzione dei gas serra, alla promozione di fonti energetiche rinnovabili e alla riduzione dell'approvvigionamento di energia elettrica da grandi impianti, a favore di forme di produzione, autoconsumo e condivisione di energia rinnovabile di prossimità;
- **Benefici economici:** la produzione ed il consumo *in situ* di energia elettrica da fonti rinnovabili consente ai membri della CER di ridurre i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica. Inoltre, il GSE s.p.a. riconosce alle CER un incentivo, sotto forma di tariffa-premio, per la durata di 20 anni, calcolato sulla quantità di energia che viene condivisa tra i membri. Tale incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali previste dal TUIR per l'acquisto di impianti a fonti rinnovabili e con le misure di sostegno relative agli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati. L'incentivo generato dalla condivisione di energia viene poi redistribuito tra i membri della Comunità;

- **Benefici sociali:** la CER costituisce uno strumento di coesione e di inclusione sociale, oltre che di contrasto alla povertà energetica, in quanto consente l'accesso dei consumatori appartenenti alle fasce più vulnerabili, a forme di autoproduzione e di condivisione di energia rinnovabile.

Sulla conformità dei profili di convenienza economica ai requisiti normativi conferiti all'attività istituzionale, l'art. 22, c. 2, lett. a) e b), della direttiva RED II assegna alle CER il compito di: **a)** produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; **b)** scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità [...]. Le medesime prerogative sono state richiamate in sede di trasposizione nell'ordinamento italiano, nell'art. 31, c.2, lett. b) del D.lgs. 199/2021, secondo cui: "l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità" ... , mentre "l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione".

Dunque, la CER non può essere costituita al solo fine di produrre e vendere energia, essendo vincolata *ex lege* ad un primo impiego necessario dell'energia prodotta, da destinare all'autoconsumo e/o alla condivisione.

Sulla ricognizione della iniziale dotazione impiantistica, rilevante per valutare i profili di convenienza e sostenibilità economica, lo studio di fattibilità -raccolte le informazioni provenienti dall'amministrazione comunale di Troina- evidenzia che la CER dispone di una prima dotazione impiantistica messa a disposizione dal Comune medesimo, consistente in circa 150 kWp di impianti fotovoltaici già realizzati sugli edifici pubblici (v. impianti esistenti presso: **a.** gli Uffici comunali di via Graziano, 60 kWp; **b.** C.da San Michele 2, Asilo Nido, 12,6 kWp; **c.** C.da san Michele, Scuole Elementari, 19,8 kWp; **d)** Via A. Moro 42, Scuole Elementari Plesso Mulino a Vento, 49,5 kWp).

A questa prima dotazione si potranno aggiungere gli impianti di nuova costruzione, per circa 200 kWp, che il Comune intende realizzare *ex novo* nell'ambito di interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici, quali lo stadio e/o il palazzetto sportivo.

Inoltre, alla prima dotazione, si affianca il contributo dei privati (cittadini o imprese) già interessati ad assumere, con immediatezza, il ruolo di produttori (insieme al Comune)

nell'iniziativa, immettendo i loro impianti nella disponibilità della CER, oltre alla possibilità di aggregazione di ulteriori contributi provenienti da prossimi *prosumer*, che offrono la disponibilità di superfici (es. tetti, capannoni, pensiline, etc.) per la collocazione di impianti FER da destinare alla Comunità energetica (v. studio di fattibilità).

3.2. Sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Dagli atti pervenuti ed in particolare dallo studio di fattibilità più volte menzionato emergono i dati economici ed informativi idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti fondamentali per valutare in senso positivo la congruenza e l'adeguatezza tra mezzi e scopi, insiti nella scelta della costituzione della CER in forma di società cooperativa-ETS.

Rilevata l'ammissibilità normativa dell'utilizzazione dello strumento societario per finalità di auto-produzione (*v. art. 4 comma 2 lett. d) TUSP "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*), sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, il Collegio osserva:

- per la disamina del contesto economico di operatività della CER

Dallo studio di fattibilità emerge che gli scenari considerati si avvalgono delle seguenti ipotesi: •la produzione di energia da fonti rinnovabili sia riconducibile solo ad energia elettrica da impianti fotovoltaici; •gli impianti fotovoltaici della CER siano solo in possesso al comune di Troina, considerando sia gli impianti esistenti che l'installazione di nuovi impianti; •i partecipanti alla CER siano utenze domestiche con un consumo medio annuo di 2900 kWh; •nella valutazione economica della CER non sono considerati i costi di installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici.

Gli scenari considerati nello studio di fattibilità, con le corrispondenti evidenze di utilità economica ed operative della CER, sono stati i seguenti: **Scenario 1.** CER costituita da utenze comunali con gli impianti fotovoltaici esistenti ed utenze privati senza impianti fotovoltaici; **Scenario 2.** CER costituita da utenze comunali con impianti fotovoltaici da realizzare, dalle utenze comunali con impianti fotovoltaici esistenti ed utenze private senza impianti fotovoltaici; **Scenario 3.** CER per la povertà energetica costituita da utenze comunali con gli impianti fotovoltaici esistenti ed utenze privati senza impianti fotovoltaici; **Scenario 4.** CER

per la povertà energetica costituita da utenze comunali con impianti fotovoltaici da realizzare, dalle utenze comunali con impianti fotovoltaici esistenti ed utenze private senza impianti fotovoltaici.

Nella nota dell'Assessore alle Attività produttive del 21 ottobre 2024 i dati economici sugli scenari sono ridotti a 2 (*Scenario 1*. CER costituita da 8 utenze private come consumatori e 30 utenze con impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di $P = 336$ kW di potenza; *Scenario 2*. CER costituita da 8 utenze private come consumatori e 31 utenze con impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di $P = 436$ kW di potenza), entrambi con previsioni di risultanze positive per la convenienza economica valutata sui maggiori flussi finanziari d'entrata rispetto all'entità dei costi;

- *per l'accesso agli incentivi*

Nella materia degli incentivi (*ritorno economico complessivo dell'operazione*), sotto forma di tariffa-premio, che si cumula alla remunerazione per l'energia prodotta e immessa in rete, la CER potrà scegliere liberamente di valorizzare tramite l'adesione al regime del Ritiro Dedicato, ovvero tramite altre modalità, quali i contratti di vendita di lungo termine (cd. *purchase power agreement-PPA*).

Nella specie, l'accesso alla tariffa incentivante è consentito ai soli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021, dotati dei requisiti indicati dal Decreto Ministeriale cit. e dalle Regole Tecniche del GSE S.p.a. Resta fermo, comunque, quanto stabilito all'art. 31, comma 2, lett. d) del d.lgs. 199/2021 per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021 - cd. impianti esistenti - i quali sono ammessi a beneficiare dell'incentivo nella misura massima del 30% della potenza complessiva di cui dispone la CER.

Le componenti attive del conto economico della CER, erogati con cadenza periodica, verranno anzitutto destinate alla copertura delle spese vive e dei costi di gestione della CER e per la manutenzione ordinaria degli impianti. Tali costi, in prima approssimazione sono stati determinati nella misura annua di 30 €/kWp, con un minor margine di incisività sull'equilibrio economico-finanziario della Comunità all'incremento della prevedibile aggregazione della maggiore potenza installata e maggiore capacità di prelievo, con elevati indici di condivisione di energia.

3.3. Sulla conformità alle norme dei Trattati europei ed alle discipline di matrice comunitaria

Nel quadro di sostegno delle fonti rinnovabili e di riforma del mercato elettrico europeo (Direttive UE 2018/2001 e 2019/944) la costituzione della CER corrisponde all'obiettivo di creare uno spazio europeo fortemente competitivo per l'impatto ambientale prossimo allo zero.

Con i decreti legislativi nn. 199 e 210 dell'8 novembre 2021 è stata recepita in via definitiva la normativa europea contenuta nelle Direttive UE 2018/2001 e 2019/944. Il recepimento nazionale ha sancito una sostanziale revisione dei limiti dimensionali contemplati nel regime transitorio di cui all'art. 42 bis del D.L. 162/2019, anche per l'accesso all'incentivo sull'energia condivisa. Le CER, infatti, possono usufruire adesso di impianti a fonti rinnovabili aventi singolarmente una potenza massima pari a 1MW, purché tali impianti siano entrati in esercizio successivamente al 15/12/2021.

L'ampliamento dei requisiti dimensionali consente di aggregare una quantità significativa di utenze all'interno della CER, comprendendo un'area geografica che può estendersi all'intero territorio comunale.

Peraltro, per il rafforzamento dell'attuazione di tale tipologia d'iniziative, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il relativo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 hanno stanziato 2,2 miliardi di euro destinati ai Comuni con un numero inferiore a 5.000 abitanti, per la promozione delle fonti rinnovabili abbinate anche alla costituzione della CER. Il PNRR individua, inoltre, tre ulteriori tipologie di azioni strettamente correlate allo sviluppo di CER: Missione M2C1, Investimento 3.2 – Green Communities; Missione M2C4, Intervento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni; Missione M5C2, Intervento 2.1 – Interventi in progetti di rigenerazione urbana, e Intervento 2.2 – Piani Urbani Integrati.

Risultano conformi al quadro legislativo di matrice comunitaria tutti i profili inerenti il controllo e la *governance* della CER e l'incidenza della partecipazione pubblica nella qualifica imprenditoriale della società cooperativa, che assume -nella specie- la struttura di soggetto societario operativo tra gli enti del terzo settore (ETS).

In particolare, su tali profili, all'esito della disamina dello studio di fattibilità, il Collegio evidenzia che:

- *Sul controllo e sulla governance*

A fronte della dimensione geografica, i requisiti di partecipazione statutaria assicurano che il controllo effettivo della CER sia esercitato dai soggetti che risiedono all'interno del territorio comunale dove sono ubicati gli impianti, sul presupposto che la prossimità territoriale al progetto favorisca l'accettazione e la partecipazione all'iniziativa di generazione di energia rinnovabile sviluppata dalla CER.

- *Sulla natura imprenditoriale*

La Comunità energetica è destinata ad operare nel mercato come un imprenditore energetico ex art.2082 c.c. con fattori di produzione idonei a garantire l'autosufficienza dell'attività di approvvigionamento ed utilizzazione dell'energia prodotta.

La natura imprenditoriale della CER è confermata anche dalla normativa unionale, che conferisce alle CER la qualità di soggetto economico, prestando particolare attenzione alla loro capacità di stare sui mercati, conservando autonomia e competitività paritaria con gli altri competitori, soprattutto quelli di grande dimensione (v. considerando 72 RED II).

- *Sulla forma giuridica scelta*

Nella specie, ai fini dell'accesso alla categoria giuridica dell'impresa sociale operativa tra gli ETS (D.lgs. 112/2017 e 117/2017), la costituenda società cooperativa-CER possiede le caratteristiche potenziali minime, che consistono: **1.** nello svolgimento, in via principale, di un'attività di interesse generale; **2.** nell'assenza dello scopo di lucro (totale, in caso in associazione o fondazione, mitigata, in caso di impresa sociale in forma societaria); **3.** nell'adozione di alcuni specifici requisiti organizzativi; **4.** nell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Per tutti gli ETS, l'iscrizione nel RUNTS produce l'effetto costitutivo, anche per l'accesso alla disciplina agevolativa prevista dalla normativa, a prescindere dalla forma giuridica adottata.

Le agevolazioni interessano la fiscalità dell'ente (es. esenzioni/riduzione di imposta di registro, imposta di bollo, tasse su concessioni governative, ecc.); ma sussistono anche le agevolazioni che interessano la fiscalità di eventuali donatori o finanziatori (deduzioni/detrazioni sulle erogazioni liberali; social bonus; titoli di solidarietà, ecc.), siano essi persona fisica, altro ente non profit o azienda.

Ulteriori agevolazioni fiscali sono previste per l'impresa sociale (es. totale detassazione degli utili ed avanzi di gestione, detrazioni di imposta per gli investimenti nel capitale delle imprese sociali, possibilità di beneficiare della raccolta di capitale di rischio attraverso piattaforme online, c.d. crowdfunding), non appena interverrà la necessaria autorizzazione della Commissione europea (art. 18, c. 9, D.lgs. 112/2017).

- *Sulla rilevanza e sull'incidenza della partecipazione dell'ente pubblico*

La partecipazione degli enti locali svolge un ruolo fondamentale nel percorso di avvio della comunità energetica, non solo per l'obiettivo delle attività cd. "istituzionali" che la CER mira a realizzare, ma altresì per il più ampio disegno di sviluppo locale sostenibile.

I Comuni sono gli enti esponenti maggiormente rappresentativi della tutela degli interessi diffusi, che insistono in un ambito territoriale definito (art. 3, co. 2, d.lgs. 267/2000, T.U.E.L. *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*).

Nel caso di specie, poiché la CER partecipata dal Comune di Troina assume la forma giuridica societaria cooperativa, oltre alla disciplina prevista dal TUSP per la trasmissione dell'atto deliberativo alla Corte dei conti e all'AGCM, operano le ulteriori e specifiche limitazioni previste per garantire l'indipendenza delle imprese sociali e degli altri ETS, con l'esclusione della possibilità che una pubblica amministrazione possa sottoporre l'ente operante sotto tale qualifica a forme di direzione, coordinamento o controllo (art. 4, c.3, D.lgs. 112/2017 e art. 4, c.2, D.lgs. 117/2017), ovvero possa assumere la carica di presidente in caso di adozione della qualifica di impresa sociale (art. 7 c.2 D. Lgs. 112/2017).

L'iniziativa del Comune di Troina si colloca nell'ambito del modello, pienamente conforme e supportato dal diritto comunitario, secondo il quale la pubblica amministrazione assume il ruolo di guida e sostegno durante tutto l'iter di avvio della CER (modello "public lead"). Quindi, con la costituzione della CER, il Comune di Troina agisce nella qualità di soggetto istituzionalmente preposto alla tutela degli interessi pubblici e privati della comunità di riferimento e di garante delle azioni e dei programmi orientati al soddisfacimento dei livelli ottimali dei servizi che offre alla cittadinanza. In tale ambito, l'amministrazione comunale beneficia della capacità aggregativa della comunità di cittadini e di imprese presenti sul proprio territorio, per la promozione delle iniziative partecipative finalizzate alla realizzazione della CER nell'ambito di un percorso democratico, aperto e trasparente.

- *Sul contesto socio-economico in relazione all'analisi del fabbisogno energetico locale*

L'analisi del contesto socio-economico svolta con lo studio di fattibilità e l'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione d'interesse da parte di cittadini, famiglie ed imprese costituisce il punto di avvio del percorso finalizzato alla realizzazione della CER, in piena rispondenza ai bisogni rilevati nel territorio comunale.

La transizione verso un modello di produzione energetica decentrato costituisce un fondamentale strumento di aggregazione sociale e di rilancio dell'economia locale in grado di offrire un rilevante contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, considerata la capacità della costituenda CER di generare benefici di carattere ambientale, economico e sociale.

Pertanto, sul fondamento delle superiori articolate considerazioni, la Sezione esprime parere ampiamente favorevole per l'esemplare virtuosità del progetto istitutivo/partecipativo della CER (*impresa sociale-ETS*), esaminato e valutato nei presupposti giuridici e nei requisiti di fattibilità, convenienza e sostenibilità economica.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana esprime, allo stato degli atti esaminati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 TUSP, parere favorevole sulla deliberazione del Consiglio comunale di Troina n. 30 del 08/05/2024 (proposta n. 33 del 02/05/2024), avente ad oggetto "Promozione della Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Troina, in forma di Società Cooperativa a r.l. - Impresa sociale di Comunità (prot. CdC-Sez. Cont. Sic. n. 8175 del 21/10/2024, n. 308 del 15/1/2025).

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque giorni dal deposito al Comune di Troina (EN), ai sensi dell'articolo 5, comma 4, TUSP.

Evidenzia l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, entro cinque giorni dalla ricezione, sul sito internet istituzionale, al Comune Troina (EN), ai sensi del suddetto comma 4.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025

IL PRESIDENTE relatore

Salvatore Pilato

Depositato in segreteria in data 21 gennaio 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura